



REGOLAMENTO “CONVENZIONE PIANO SANITARIO” ACMI

ACMI aderisce alla Cassa di Assistenza Sanint al fine di riconoscere ai propri membri la possibilità di ottenere prestazioni a carattere sanitario integrative a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, attraverso un programma Sanitario appositamente formulato.

ISCRIVIBILI

Iscrivibili al Programma sanitario attuato tramite ACMI sono:

- gli Iscritti ad ACMI

BENEFICIARI

Beneficiari delle prestazioni sono

- gli iscritti in servizio o di futura nomina che si iscriveranno ad ACMI nonché il nucleo familiare degli stessi inteso come Coniuge, convivente more uxorio, figli conviventi e anche quelli non conviventi purchè fiscalmente a carico o per i quali sussista l'obbligo al mantenimento.

MODALITA' DI INGRESSO E USCITA DAL PIANO SANITARIO

- Per l'anno 2011 la garanzia avrà decorrenza 01 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2011 e potranno beneficiare di quanto previsto dal Piano sanitario coloro che aderiranno entro il 31 dicembre 2010;
- Dall'anno successivo a quello di iscrizione, la garanzia avrà decorrenza dal 01 gennaio sino al 31 dicembre dello stesso anno, tale periodo verrà definito “periodo annuale”;

- Per i nuovi ingressi in possesso di polizza assicurativa con altro assicuratore, non disdettata per sinistro possono aderire in occasione della scadenza della loro polizza, fermo il disposto dell'articolo CONTRIBUTO
- Per i nuovi ingressi che non sono assicurati con altro assicuratore, l'ingresso è possibile solo in occasione del 1 gennaio e del 1 luglio di ogni anno.
- Dallo 01.01.2011 potranno aderire, in qualità di nuovi iscritti al piano sanitario, le persone sino al compimento del 60° anno di età. Potranno aderire sino al 65° anno di età solo coloro che avessero una precedente copertura per lo stesso rischio purchè la stessa operi in continuità di garanzia e non sia stata disdettata per sinistro.

DISDETTA DELLA COPERTURA

E' possibile interrompere la partecipazione ai Piano Sanitario dandone comunicazione scritta a ACMI, mediante lettera raccomandata **entro la data del 30 settembre** di ogni anno.

- La cancellazione anticipata, o la perdita dei requisiti di iscritto nel corso del periodo annuale, **NON DA' DIRITTO** ad alcun rimborso del rateo di contributo non utilizzato.

Gli iscritti che abbiano aderito e successivamente abbiano rinunciato alla partecipazione, non potranno essere più ammessi se non dopo che siano trascorsi **ALMENO 3 (TRE) ANNI** dalla data di cancellazione e sempre secondo le modalità previste e sopra indicate, e solo in occasione del rinnovo annuale successivo al decorso di tale periodo.

Gli Iscritti che beneficiano della prestazione sanitaria hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio nucleo familiare alla Cassa tramite il link al sito a ciò preposto, e a cui avranno accesso con password personale.

PERDITA DEI REQUISITI DI ISCRITTO

Sono previsti i seguenti casi per la perdita dei requisiti di iscritto:

1. perdita della qualifica di aderente ad ACMI ai sensi dello Statuto;
2. sopraggiunti limiti di età: perdono la qualifica di ISCRITTO le persone di età superiore a quella prevista dalle singole Convenzioni;
3. cancellazione dell'iscritto;
4. morte dell'iscritto.

Nel caso in cui la **perdita dei requisiti di Iscritto (punti 1,2,3,4)** avvenga in corso del periodo di garanzia annuale non ci sarà il diritto ad alcun rimborso del rateo di contributo non utilizzato.

Nel caso in cui la **perdita dei requisiti di Iscritto (punti 1,2,3,4)** avvenga in corso del periodo annuale, questa si estende anche a tutto il nucleo familiare, qualora fosse prevista l'estensione di garanzia al nucleo familiare stesso dalle Convenzioni di riferimento.

Nel caso in cui la **perdita dei requisiti di Iscritto (punti 1,2,3,4)** avvenga in corso del periodo annuale, la copertura resta in vigore sino alla scadenza del periodo di garanzia in corso (31 dicembre) per il quale è stato versato il contributo.

EVENTI COPERTI

Vedi Quadro Sinottico e Convenzione n. 1005545

CONTRIBUTI

Il contributo viene determinato di anno in anno da Sanint.

In caso di nuova Iscrizione ad ACMI nel corso dell'anno il contributo sarà dovuto come segue:

- se l'adesione perviene nel periodo 01.01 – 30.06: pagamento del 100% del contributo annuo
- se l'adesione perviene nel periodo 01.07 – 31.12: pagamento del 60% del contributo annuo

NORME FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento o in caso di difformità tra il presente Regolamento e la **Convenzione INA-ASSITALIA n. 1005545** e sue successive modifiche, prevarrà in ogni caso quanto previsto e disciplinato da quest'ultima, tranne per gli articoli: ISCRIVIBILI; BENEFICIARI, MODALITA' DI INGRESSO E USCITA DAL PIANO SANITARIO, DISDETTA DELLA COPERTURA, PERDITA DEI REQUISITI DI ISCRITTO.